

## **Abbattimento caprioli – il TAR Piemonte accoglie i ricorsi delle Associazioni. Sposate in pieno le tesi degli enti esponenziali condivise e sostenute da “Diritto all’ Ambiente”**

*a cura dell’Avv. Valentina Stefutti*  
*Coordinatore di Area di Diritto all’Ambiente*

Con le ordinanze nn. 491 e 493 del 4 ottobre 2006, la Seconda Sezione del TAR Piemonte, ha posto fine ad una vicenda che nei mesi scorsi ha avuto ampia eco mediatica, accogliendo i ricorsi presentati in data 22 agosto dal Movimento Sportivo Popolare Italia, che ha conferito alla scrivente, mandato a rappresentarla e difenderla in giudizio, e successivamente, in data 25 agosto, dal WWF Italia, rappresentato e difeso anch’esso dalla scrivente. Oggetto del gravame era la DGR regionale 2 agosto 2006 n. 104-3625 “Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori Alpini e negli Ambiti Territoriali di Caccia stagione venatoria 2006-07. Integrazioni e modifiche della DGR 51-3143 del 12.6.2006 di approvazione del calendario venatorio regionale e della DGR 44-15252 del 30.3.2005 di approvazione dei Piani di programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici”, pubblicata sul BUR n. 32, SO n. 2 del 10 agosto 2006.

In particolare, le Associazioni ricorrenti, avevano censurato il provvedimento sotto il profilo della carenza motivazionale e del difetto di istruttoria, specie per quanto concerneva la specie del capriolo. Su queste pagine nelle settimane scorse abbiamo sostenuto con convinzione tale scelta di campo, con nostre deduzioni giuridiche che oggi hanno trovato piena soddisfazione nei provvedimenti in commento.

Invero, come ampiamente dedotto sia nel ricorso introduttivo che nelle tre memorie di udienza presentate successivamente, la Regione aveva maldestramente cercato di adottare un vero e proprio piano di controllo, sulla scorta di asseriti e indimostrati danni alle colture nonché della verifica di incidenti stradali da attribuire all’eccessiva crescita della specie, per quanto riguardava la specie del capriolo, senza provvedere alla previa considerazione della situazione ambientale come anche la non efficacia dei cd. metodi alternativi, inefficacia che, è bene ricordarlo, ai sensi dell’art.19 della legge quadro n.157/92, che deve anch’essa essere verificata dall’INFS.

Ad ogni buon conto, già l’amministrazione regionale, nella propria memoria di costituzione, ritenendo evidentemente esse stesse oggettivamente insuperabili le eccezioni sollevate in relazione alle gravissime violazioni del disposto di cui all’art.19 della legge quadro, aveva tentato, verrebbe da aggiungere maldestramente, di ricondurre tutto il procedimento ad un’ordinaria modifica del calendario venatorio regionale, disciplinata dagli art.18 della legge quadro statale e 44 ss. della LR 70/96. Peraltro, laddove si fosse ritenuto di dover accedere alle prospettazioni regionali, come poi hanno confermato i giudici amministrativi, i profili di illegittimità contenuti nel provvedimento impugnato si sarebbero atteggiati, addirittura, di maggiore gravità, per omissione di un passaggio procedimentale obbligatorio.

La modificazione del calendario venatorio era infatti stata disposta in assenza del preventivo parere ad hoc dell'INFS. In argomento, è bene ricordare come la giurisprudenza abbia più volte ritenuto (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5723; Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 4; Cass. pen, III, 10 febbraio 1999, Zito) che la potestà dell'amministrazione regionale non solo di approvare ma altresì modificare il calendario venatorio possa essere esercitata solo in presenza del previo parere dell'INFS.

Tanto è vero che in un precedente caso affatto analogo a quello qui dedotto, proprio il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nella pronuncia n.1672/03, aveva rilevato la necessità di ripetere la richiesta di parere per ogni modificazione ovvero revoca parziale al calendario venatorio approvato.

Se è vero che nel caso che ci interessa l'atto consultivo era stato effettivamente sollecitato per l'approvazione della regolamentazione dell'esercizio venatorio in Piemonte, avvenuta con DGR 51-3143 del 12 giugno 2006, l'adempimento non risultava essere stato ripetuto quando si era trattato della modifica apportata dal provvedimento impugnato. La Regione aveva infatti ritenuto di doversi pesantemente discostare dal parere reso dall'INFS in data 21 luglio 2006, che in ben diciotto distretti aveva sconsigliato tout court i prelievi, trovandosi la specie addirittura a rischio eradicazione, ovvero aveva suggerito di contenerli drasticamente, senza motivare in ordine alle ragioni per cui aveva deciso di orientare in tal senso il proprio operato.

Tanto è vero che i giudici amministrativi, come prospettato dai ricorrenti, hanno censurato il provvedimento regionale sotto il profilo della carenza motivazionale. Invero, ribadito come la Suprema Corte da anni ha provveduto a chiarire, in modo per certi versi perentorio, come "nell'ambito della procedura per l'approvazione del calendario venatorio, il parere dell'INFS, organismo dotato di specifica competenza in materia è obbligatorio ma non vincolante; la Giunta Regionale è tenuta a fornire congrua motivazione, se si discosti da tale parere", i ricorrenti avevano eccepito che la Giunta Regionale, lungi dal fornire congrua motivazione in ordine alle proprie scelte, avevano genericamente fatto riferimento all'"andamento dei danni alle colture" e "all'aumento generale degli incidenti stradali", senza neppure tentare di motivare in ordine all'asserito nesso di causalità tra l'aumento degli stessi e quello della popolazione dei caprioli, né tantomeno fornire alcun dato statistico in tal senso.

Tanto è vero che, nonostante il Collegio, nella precedente camera di consiglio del 6 settembre 2006, avesse assegnato alla Regione un termine di 15 giorni per produrre documentazione idonea a dimostrare di avere svolto adeguata istruttoria a sostegno del provvedimento adottato, alla camera di consiglio del 4 ottobre, verificato che nulla la Regione avesse potuto chiarire o giustificare, con le proprie deduzioni ed ulteriori produzioni, a definitiva conferma della carenza istruttoria e motivazionale cui il provvedimento gravato in primo grado risultava irrimediabilmente affetto, decideva di sospendere definitivamente il provvedimento regionale.

Valentina Stefutti

**REPUBBLICA ITALIANA** **Ord. n. 491**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE** **Anno 2006**  
**PER IL PIEMONTE** **R.G. n. 1038**  
**- 2<sup>^</sup> Sezione -** **Anno 2006**

composto dai Signori:

- |            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| - Giuseppe | CALVO    | - Presidente              |
| - Ivo      | CORREALE | - Referendario            |
| - Emanuela | LORIA    | - Referendario, estensore |

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006.

Visti l'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;

Visto il ricorso n. **1038/2006** proposto da ASSOCIAZIONE MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA (MSP), in persona del legale rappresentante pro tempore Gianfrancesco Lupattelli, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,

**c o n t r o**

la Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza Castello n. 165,

**per l'annullamento, previa sospensione, degli effetti, nonché l'adozione di misure cautelari**

della deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2006 n. 104-3625 "Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori Alpini e negli Ambiti Territoriali di Caccia stagione venatoria 2006-07. Integrazioni e modifiche della DGR 51-3143 del 12.6.2006 di approvazione del calendario venatorio regionale e della DGR 44-15252 del 30.3.2005 di approvazione dei Piani di programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici", pubblicata sul BUR n. 32, SO n. 2 del 10 agosto 2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* della Federazione dei Verdi della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione, e dell'Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Cassini n. 48;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione Animalisti Italiani ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore Walter Caporale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore il Referendario Emanuela Loria;

Comparsi per la parte ricorrente e per l'interveniente Associazione Animalisti Italiani Onlus l'avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l'avv. Magliona e per gli intervenienti Federazione dei Verdi Regione Piemonte e Associazione Movimento Sportivo Ecochallengers Onlus gli avv.ti Di Raimondo e Mastroviti;

Esaminati i documenti prodotti dalla Regione Piemonte in esecuzione dell'ordinanza n. 447/2006 in data 6 settembre 2006 di questa Sezione;

Considerato che:

- a) quanto alla impugnazione della deliberazione della D.G.R. del Piemonte, nella parte relativa alle determinazioni, concernenti l'approvazione dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati, la variazione del carniere e la variazione del prelievo, così come riportati nell'allegato A) della stessa deliberazione, la detta deliberazione della Giunta Regionale n. 104-3625 non risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che nelle premesse della stessa deliberazione così

si afferma "Considerato l'andamento dei danni alle colture e l'aumento generale degli incidenti stradale causati dalla specie" affermazione senz'altro non idonea a costituire una adeguata motivazione dell'atto impugnato;

- b) quanto alla impugnazione della detta deliberazione della D.G.R. del Piemonte, nella parte relativa alla determinazione di modificare i distretti "relativamente CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, in quanto tali variazioni consentono una gestione più funzionale di alcune specie di ungulati, considerato anche l'evolversi del loro areale di distribuzione; tali variazioni sono contenute nell'allegato C, che sostituisce integralmente le medesime schede approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/03/04;" la deliberazione stessa risulta legittima tenuto conto della seguente motivazione espressa in relazione a tale determinazione: "dato che è necessario provvedere alla variazione di alcuni distretti previsti nei P.P.G.U. 2004-2008 (Piani di programmazione e gestione ungulati) approvati con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04, relativamente CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, in quanto tali variazioni consentono una gestione più funzionale di alcune specie di ungulati, considerato anche l'evolversi del loro areale di distribuzione; tali variazioni sono contenute nell'allegato C, che sostituisce integralmente le medesime schede approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/03/04;"
- c) quanto alla impugnazione della determinazione di integrazione della D.G.R. n. 51-343 in data 12 giugno 2006 di approvazione del calendario venatorio regionale, con l'anticipo dell'apertura dell'attività venatoria alla specie cinghiale al 17

settembre 2006 nell'ATC VC1 e nell'ATC VC2, la deliberazione è illegittima per la mancata acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi dell'articolo 45 comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70;

**P. Q. M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione -:

1. Accoglie la domanda della misura cautelare limitatamente alle determinazioni, indicate alle lettere a) e c), della motivazione, contenute nella deliberazione impugnata.
2. Rigetta la detta domanda relativamente alla determinazione di cui alla lett. b), indicata in motivazione, in merito alla modificazione di distretti di caccia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Torino, 4 ottobre 2006.

**Il Presidente**

**L'Estensore**



**Il Segretario**

**REPUBBLICA ITALIANA** **Ord. n. 493**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE** **Anno 2006**

**PER IL PIEMONTE** **R.G. n. 1051**

**- 2<sup>^</sup> Sezione -** **Anno 2006**

composto dai Signori:

- |            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| - Giuseppe | CALVO    | - Presidente              |
| - Ivo      | CORREALE | - Referendario            |
| - Emanuela | LORIA    | - Referendario, estensore |

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006.

Visti l'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;

Visto il ricorso n. **1051/2006** proposto da ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF), ONLUS ONG, con sede in Roma, via Po n. 25/c, in persona del legale rappresentante p.t. On. Arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Tripoli n. 25,

**c o n t r o**

la Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata presso la stessa in

Torino, piazza Castello n. 165,

**per l'annullamento, previa sospensione,**

della deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2006 n. 104-3625 "Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori Alpini e negli Ambiti Territoriali di Caccia stagione venatoria 2006/07. Integrazioni e modifiche della DGR 51-3143 del 12.6.2006 di approvazione del calendario venatorio regionale e della DGR 44-15252 del 30.3.2005 di approvazione dei Piani di programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici", pubblicata sul BUR n. 32, SO n. 2 del 10 agosto 2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* della Federazione dei Verdi della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione, e dell'Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Cassini n. 48;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore il Referendario Emanuela Loria;

Comparsi per la parte ricorrente l'avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l'avv. Magliona e per gli intervenienti gli avv.ti Di Raimondo e Mastroviti;

Esaminati i documenti prodotti dalla Regione Piemonte in esecuzione dell'ordinanza n. 449/2006 in data 6 settembre 2006 di questa Sezione;

Considerato che:

- d) quanto alla impugnazione della deliberazione della D.G.R. del Piemonte, nella parte relativa alle determinazioni, concernenti l'approvazione dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati, la variazione del carniere e la variazione del prelievo, così come riportati nell'allegato A) della stessa deliberazione, la detta deliberazione della Giunta Regionale n. 104-3625 non risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che nelle premesse della stessa deliberazione così si afferma "Considerato l'andamento dei danni alle colture e l'aumento generale degli incidenti stradale causati dalla specie" affermazione senz'altro non idonea a costituire una adeguata motivazione dell'atto impugnato;
- e) quanto alla impugnazione della detta deliberazione della D.G.R. del Piemonte, nella parte relativa alla determinazione di modificare i distretti "relativamente CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, in quanto tali variazioni consentono una gestione più funzionale di alcune specie di ungulati, considerato anche l'evolversi del loro areale di distribuzione; tali variazioni sono contenute nell'allegato C, che sostituisce integralmente le medesime schede approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/03/04;" la deliberazione stessa risulta legittima tenuto conto della

seguente motivazione espressa in relazione a tale determinazione: "dato che è necessario provvedere alla variazione di alcuni distretti previsti nei P.P.G.U. 2004-2008 (Piani di programmazione e gestione ungulati) approvati con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04, relativamente CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, in quanto tali variazioni consentono una gestione più funzionale di alcune specie di ungulati, considerato anche l'evolversi del loro areale di distribuzione; tali variazioni sono contenute nell'allegato C, che sostituisce integralmente le medesime schede approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/03/04;"

- f) quanto alla impugnazione della determinazione di integrazione della D.G.R. n. 51-343 in data 12 giugno 2006 di approvazione del calendario venatorio regionale, con l'anticipo dell'apertura dell'attività venatoria alla specie cinghiale al 17 settembre 2006 nell'ATC VC1 e nell'ATC VC2, la deliberazione è illegittima per la mancata acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi dell'articolo 45 comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70;

**P. Q. M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione -:

1. Accoglie la domanda della misura cautelare limitatamente alle determinazioni, indicate alle lettere a) e c), della motivazione, contenute nella deliberazione impugnata.
2. Rigetta la detta domanda relativamente alla determinazione di cui alla lett. b), indicata in motivazione, in merito alla modificazione di distretti di caccia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Torino, 4 ottobre 2006.

**Il Presidente**

**L'Estensore**



**Il Segretario**